

BANCA CENTRALE EUROPEA

ACCORDO

del 16 marzo 2006

tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria

(2006/C 73/08)

LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) E LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI CHE AL 16 MARZO 2006 NON APPARTENGONO ALL'AREA DELL'EURO (DI SEGUITO «BCN NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO»),

124 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, ogni Stato membro ha l'obbligo di considerare la propria politica del cambio come una questione di interesse comune;

Considerando quanto segue:

- (1) L'accordo del 1° settembre 1998 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria⁽¹⁾ (di seguito «accordo del 1° settembre 1998») è stato modificato tre volte. L'introduzione di un nuovo criterio per le controparti idonee ad effettuare interventi ai margini direttamente con la BCE richiederebbe un'ulteriore modifica all'allegato I dell'accordo del 1° settembre 1998. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, l'accordo del 1° settembre 1998 dovrebbe essere sostituito da un nuovo accordo.
- (2) Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito «risoluzione»), ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1° gennaio 1999.
- (3) Ai sensi della Risoluzione,
- AEC II sostituisce il Sistema monetario europeo;
 - un contesto economico stabile è necessario per il corretto funzionamento del mercato unico e per il conseguimento di più elevati livelli di investimenti, crescita ed occupazione ed è quindi a vantaggio di tutti gli Stati membri. Il mercato unico non deve essere compromesso da disallineamenti dei tassi di cambio reali né da eccessive fluttuazioni dei tassi di cambio nominali tra l'euro e le altre valute dell'UE, che costituirebbero un ostacolo per i flussi commerciali tra gli Stati membri. Inoltre, ai sensi dell'articolo
- l'AEC II contribuisce a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II (di seguito «Stati membri partecipanti non appartenenti all'area dell'euro») orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro;
 - la partecipazione all'AEC II è facoltativa per gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro. Tuttavia, si prevede che gli Stati membri con deroga vi aderiscano. Uno Stato membro che non partecipasse sin dall'inizio all'AEC II potrà farlo successivamente;
 - il funzionamento dell'AEC II fa salvo l'obiettivo primario della BCE e delle BCN non appartenenti all'area dell'euro, che consiste nel mantenimento della stabilità dei prezzi;
 - per la valuta di ciascuno degli Stati membri partecipanti non appartenenti all'area dell'euro (di seguito «valuta partecipante non appartenente all'area dell'euro») è definita una parità centrale rispetto all'euro;
 - vi è una banda di oscillazione standard di ± 15 % rispetto alle parità centrali;
 - sarebbe necessario garantire che ogni aggiustamento delle parità centrali sia effettuato con tempestività, al fine di evitare disallineamenti rilevanti. Pertanto, tutti i partecipanti all'accordo comune sulle parità centrali, BCE compresa, hanno il diritto di avviare una procedura di trattamento confidenziale volta al riesame delle parità centrali;
- (¹) GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6. Accordo come da ultimo modificato dall'accordo del 16 settembre 2004 (GU C 281 del 18.11.2004, pag. 3).

- l'intervento ai margini è in linea di massima automatico e illimitato, con disponibilità di finanziamento a brevissimo termine. Tuttavia, la BCE e le BCN non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II (di seguito «BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro») potrebbero sospendere l'intervento se quest'ultimo fosse in conflitto con il loro obiettivo primario della stabilità dei prezzi. Nel decidere, esse terrebbero in debito conto tutti i fattori rilevanti e, in particolare, la necessità di salvaguardare la stabilità dei prezzi e un credibile funzionamento dell'AEC II;
 - la cooperazione in materia di politica di cambio potrà essere rafforzata ulteriormente consentendo, per esempio, legami di cambio più stretti tra l'euro e le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro, se e nella misura in cui questi risultino adeguati alla luce dei progressi verso la convergenza.
- (4) L'intervento dovrebbe essere utilizzato come strumento di supporto unitamente ad altre misure, tra cui l'adozione di politiche monetarie e fiscali appropriate, favorevoli alla convergenza economica e alla stabilità dei cambi. Vi è la possibilità di effettuare un intervento intramarginale coordinato, deciso di comune accordo tra la BCE e la rispettiva BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro, congiuntamente ad altre adeguate misure di politica economica adottate da quest'ultima, fra cui l'utilizzo flessibile dei tassi d'interesse.
- (5) E' necessario consentire una sufficiente flessibilità, soprattutto per potersi adeguare ai vari gradi, ritmi e strategie di convergenza economica degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro.
- (6) Il presente Accordo non preclude la creazione, su base bilaterale, di ulteriori bande di oscillazione e la conclusione di accordi di intervento tra Stati membri non appartenenti all'area dell'euro.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I. PARITÀ CENTRALI E BANDE DI OSCILLAZIONE

Articolo 1

Parità centrali bilaterali e tassi d'intervento tra l'euro e le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro

- 1.1. Le parti del presente accordo rendono note al mercato, in un comunicato congiunto, le parità centrali bilaterali, e ogni cambiamento loro apportato, tra le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro e l'euro stesso, stabilite in base alla procedura comune definita al paragrafo 2.3 della Risoluzione.
- 1.2. In conformità delle bande di oscillazione fissate in base ai paragrafi 2.1, 2.3 e 2.4 della Risoluzione, la BCE e ciascuna BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro stabiliscono di comune accordo i tassi bilaterali massimo e minimo tra l'euro e le valute partecipanti non

appartenenti all'area dell'euro, per gli interventi automatici. La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro comunicano congiuntamente tali tassi al mercato, che saranno quotati in base alla convenzione di cui all'allegato I.

II. INTERVENTI

Articolo 2

Disposizioni generali

- 2.1. L'intervento sarà in linea di massima effettuato in euro e nelle valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro. La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro dovranno comunicarsi a vicenda le informazioni su tutti gli interventi in cambi destinati a tutelare la coesione dell'AEC II.
- 2.2. La BCE e le BCN non appartenenti all'area dell'euro si comunicheranno inoltre a vicenda ogni altro intervento in cambi.

Articolo 3

Intervento ai margini

- 3.1. L'intervento ai margini sarà in linea di massima automatico e illimitato. Tuttavia, la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro potranno sospendere l'intervento automatico se questo dovesse entrare in conflitto con il loro obiettivo primario, ossia la salvaguardia della stabilità dei prezzi.
- 3.2. Nel decidere se sospendere l'intervento, la BCE o una BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro dovrà inoltre tenere in debito conto ogni altro fattore rilevante, ivi compresa la credibilità del funzionamento dell'AEC II. La BCE e/o la BCN partecipante interessata non appartenente all'area dell'euro dovranno fondare ogni decisione su elementi fattuali e, in tale contesto, prendere in considerazione anche eventuali conclusioni raggiunte da altri organi competenti. La BCE e/o la BCN partecipante interessata non appartenente all'area dell'euro dovranno comunicare l'intenzione di sospendere l'intervento, con il massimo anticipo possibile e in modo strettamente confidenziale, alle altre autorità monetarie interessate e alle autorità monetarie di tutti gli altri Stati membri partecipanti non appartenenti all'area dell'euro.
- 3.3. In caso di intervento ai margini, sarà applicata una procedura di *payment after payment*, come riportato nell'allegato 1.

Articolo 4

Interventi coordinati intramarginali

La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro possono decidere di coordinare interventi intramarginali coordinati.

*Articolo 5***Procedure d'intervento e altre operazioni**

- 5.1. Il previo consenso della BCN non appartenente all'area dell'euro che emette la valuta di intervento è richiesto ogni qualvolta un'altra banca centrale del Sistema europeo di banche centrali intenda utilizzare la valuta della prima in quantità che eccedono i limiti preventivamente concordati rispetto a tutti gli interventi non obbligatori, compreso l'intervento unilaterale intramarginale.
- 5.2. Una BCN non appartenente all'area dell'euro, ogniqualvolta abbia utilizzato l'euro in quantità che eccedono i limiti preventivamente concordati rispetto a tutti gli interventi non obbligatori, compreso l'intervento unilaterale intramarginale, dà comunicazione immediata alla BCE.
- 5.3. Prima di condurre operazioni diverse dall'intervento, che riguardino almeno una valuta che non rientri fra quelle appartenenti all'area dell'euro o l'euro e che eccedano i limiti preventivamente concordati, la parte che intende condurre tali operazioni ne dà previa notifica alla banca centrale, o alle banche centrali, in questione. In tali situazioni, le banche centrali interessate concordano un approccio comune che riduca al minimo le possibili conseguenze, prevedendo eventualmente il regolamento dell'operazione, in tutto o in parte, direttamente tra banche centrali.

III. LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE*Articolo 6***Disposizioni generali**

- 6.1. Per gli interventi in euro e nelle valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro, la BCE e ciascuna delle BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro apriranno reciprocamente linee di credito a brevissimo termine. La scadenza iniziale delle operazioni di finanziamento a brevissimo termine è di tre mesi.
- 6.2. Le operazioni di finanziamento effettuate mediante tali linee di credito prenderanno la forma di vendite e acquisti a pronti delle valute partecipanti, generando posizioni di credito e debito corrispondenti, denominate nella valuta della banca centrale creditrice, tra la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro. La data di valuta delle operazioni di finanziamento coinciderà con la data di valuta dell'intervento sul mercato. La BCE registra tutte le transazioni effettuate nell'ambito di tali linee di credito.

*Articolo 7***Finanziamento dell'intervento ai margini**

- 7.1. La linea di credito a brevissimo termine è in via di principio disponibile automaticamente e senza limite d'importo per il finanziamento di interventi nelle valute partecipanti ai margini.
- 7.2. La banca centrale debitrice deve utilizzare in modo appropriato le proprie riserve in valuta estera prima di ricorrere a questo strumento.

- 7.3. La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro potranno sospendere il finanziamento automatico se questo dovesse entrare in conflitto con il loro obiettivo primario, che è la salvaguardia della stabilità dei prezzi. La sospensione del finanziamento automatico è soggetta alle disposizioni dell'articolo 3.2 del presente accordo.

*Articolo 8***Finanziamento dell'intervento intramarginale**

Ai fini dell'intervento intramarginale, il finanziamento a brevissimo termine può essere reso disponibile, in accordo con la banca centrale che emette la valuta d'intervento, alle seguenti condizioni:

- (a) l'importo cumulativo del finanziamento messo a disposizione della banca centrale debitrice non deve superare il limite massimo previsto per quest'ultima, riportato nell'allegato II;
- (b) la banca centrale debitrice deve utilizzare in modo appropriato le proprie riserve in valuta estera prima di ricorrere a questo strumento.

*Articolo 9***Remunerazione**

- 9.1. I saldi delle operazioni di finanziamento a brevissimo termine saranno remunerati al tasso rappresentativo a tre mesi della valuta della banca centrale creditrice, rilevato sul mercato monetario domestico il giorno dell'operazione di finanziamento iniziale; oppure, in caso di rinnovo ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente accordo, al tasso rappresentativo a tre mesi nella valuta della banca centrale creditrice, rilevato sul mercato monetario due giorni lavorativi precedenti alla data di scadenza dell'operazione di finanziamento da rinnovare.
- 9.2. Gli interessi maturati saranno corrisposti nella valuta della banca centrale creditrice alla data di scadenza dell'operazione iniziale di finanziamento, oppure, se del caso, alla data di liquidazione anticipata di un saldo debitore. In caso di rinnovo del finanziamento ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente accordo, gli interessi saranno capitalizzati alla fine di ciascun trimestre e corrisposti alla data di rimborso finale del debito.
- 9.3. Ai fini dell'articolo 9.1 del presente accordo, ciascuna BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro deve comunicare alla BCE il tasso rappresentativo a tre mesi rilevato sul proprio mercato monetario domestico. La BCE utilizzerà un tasso rappresentativo a tre mesi in euro, rilevato sul mercato monetario interno, e lo comunicherà alle BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro.

*Articolo 10***Rinnovo automatico**

Su richiesta della banca centrale debitrice, la scadenza iniziale di un'operazione di finanziamento può essere estesa per un ulteriore periodo di tre mesi.

Tuttavia:

- (a) la scadenza iniziale può essere estesa automaticamente una sola volta e per un massimo di tre mesi;
- (b) l'importo totale del debito risultante dall'applicazione del presente articolo non può mai superare il limite previsto per la banca centrale debitrice, riportato nell'allegato II, che fissa i limiti per ciascuna banca centrale.

Articolo 11

Rinnovo mediante accordo reciproco

- 11.1. I debiti che superino i limiti riportati nell'allegato II possono essere rinnovati una volta sola per tre mesi, previo accordo della banca centrale creditrice.
- 11.2. I crediti già rinnovati automaticamente per tre mesi possono essere rinnovati nuovamente per altri tre mesi, previo accordo della banca centrale creditrice.

Articolo 12

Rimborsi anticipati

Tutti i saldi debitori registrati ai sensi degli articoli 6, 10 e 11 del presente accordo possono essere liquidati in anticipo, in qualsiasi momento, su richiesta della banca centrale debitrice.

Articolo 13

Compensazione delle posizioni di credito e debito reciproche

Le posizioni di credito e debito reciproche tra la BCE e una BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro, derivanti da operazioni contemplate agli articoli da 6 a 12 del presente accordo, possono essere oggetto di compensazione, previo accordo tra le due parti interessate.

Articolo 14

Mezzi di regolamento

- 14.1. Allo scadere di un'operazione di finanziamento, o in caso di rimborso anticipato, il pagamento sarà effettuato in linea di principio mediante attività denominate nella valuta della banca centrale creditrice.
- 14.2. La presente disposizione non pregiudica altre forme di regolamento concordate tra banche centrali creditrici e debitorici.

IV. PIU' STRETTA COOPERAZIONE FRA I TASSI DI CAMBIO

Articolo 15

Più stretta cooperazione fra i tassi di cambio

- 15.1. La cooperazione nel settore della politica dei cambi tra le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro e la BCE può essere ulteriormente rafforzata; in particolare, legami più stretti in materia di tassi di cambio possono essere concordati caso per caso, su iniziativa dello Stato membro partecipante interessato non appartenente all'area dell'euro.
- 15.2. A richiesta dello Stato membro partecipante interessato non appartenente all'area dell'euro, possono essere

fissate, caso per caso, bande di oscillazione più strette di quella standard, formalmente convenute e sostenute, in linea di principio, tramite ricorso all'intervento e al finanziamento, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2.4 della Risoluzione.

- 15.3. Altri tipi di tegimi di cambio più stretti, di carattere informale, possono inoltre essere costituiti fra la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro.

V. MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Articolo 16

Compiti del Consiglio generale della BCE

- 16.1. Il Consiglio generale della BCE sorveglierà il funzionamento dell'AEC II ed assicurerà il coordinamento delle politiche monetarie e dei cambi, nonché la gestione dei meccanismi d'intervento e di finanziamento definiti nel presente accordo. Dovrà sorvegliare da vicino e in maniera continuativa la sostenibilità dei rapporti di cambio bilaterali tra ciascuna valuta partecipante non appartenente all'area dell'euro e l'euro stesso.
- 16.2. Il Consiglio generale della BCE riesaminerà periodicamente lo stato di attuazione del presente accordo alla luce dell'esperienza acquisita.

Articolo 17

Riesame delle parità centrali e della partecipazione a bande di oscillazione più strette

- 17.1. Tutte le parti dell'accordo comune concluso ai sensi del paragrafo 2.3 della Risoluzione, compresa la BCE, avranno il diritto di avviare una procedura di trattamento confidenziale volta alla riconsiderazione delle parità centrali.
- 17.2. Nel caso di bande di oscillazione più strette del normale, concordate formalmente, tutte le parti che hanno concordemente adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2.4 della Risoluzione, compresa la BCE, avranno il diritto di avviare una procedura di trattamento confidenziale tesa alla verifica dell'adeguatezza della partecipazione della rispettiva valuta a tale fascia ristretta.

VI. MANCATA PARTECIPAZIONE

Articolo 18

Applicabilità

Le disposizioni degli articoli 1, 2.1, 3, 4, da 6 a 15 e 17 del presente accordo non si applicano alle BCN non appartenenti all'area dell'euro che non partecipano all'AEC II.

Articolo 19

Cooperazione nell'ambito della concertazione

Le BCN non appartenenti all'area dell'euro che non partecipano all'AEC II cooperano con la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro, nell'ambito della concertazione e/o di altri scambi di informazioni necessarie al corretto funzionamento dell'AEC II.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Disposizioni finali

- 20.1. Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 2006.
- 20.2. L'accordo del 1° settembre 1998 è abrogato con effetto dal 1° aprile 2006. Ogni riferimento relativo all'accordo abrogato è da considerarsi relativo al presente accordo.
- 20.3. Il presente accordo è redatto in inglese ed è debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE, che è tenuta a conservare l'accordo originale, invia una copia dell'accordo conforme all'originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro. Il presente accordo è tradotto in tutte le altre lingue ufficiali della Comunità e pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2006.

A nome e per conto della
Banca centrale europea

A nome e per conto della
Magyar Nemzeti Bank

A nome e per conto della
Česká národní banka

A nome e per conto della
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

A nome e per conto della
Danmarks Nationalbank

A nome e per conto della
Narodowy Bank Polski

A nome e per conto della
Eesti Pank

A nome e per conto della
Banka Slovenije

A nome e per conto della
Central Bank of Cyprus

A nome e per conto della
Národná banka Slovenska

A nome e per conto della
Latvijas Banka

A nome e per conto della
Sveriges Riksbank

A nome e per conto della
Lietuvos bankas

A nome e per conto della
The Bank of England

ALLEGATO I

CONVENZIONE PER LA QUOTAZIONE DI VALUTE PARTECIPANTI ALL'AEC II E LA PROCEDURA DEL PAGAMENTO DOPO PAGAMENTO APPLICABILE AI CASI DI INTERVENTO AI MARGINI**A. Convenzione per la quotazione**

Per tutte le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II, la parità centrale bilaterale nei confronti dell'euro sarà quotata utilizzando l'euro come valuta base. Il tasso di cambio sarà espresso come valore di 1 euro utilizzando sei cifre significative per tutte le valute.

La medesima convenzione sarà applicata per la quotazione dei tassi d'intervento massimo e minimo nei confronti dell'euro per le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II. I tassi d'intervento saranno determinati aggiungendo o sottraendo l'ampiezza della banda concordata, espressa in termini percentuali, alle parità centrali bilaterali. I tassi risultanti saranno arrotondati a sei cifre significative.

B. Procedura del pagamento dopo pagamento

In caso di intervento ai margini, sia la BCE che le BCN appartenenti all'area dell'euro applicheranno la procedura del pagamento dopo pagamento. Le BCN non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II applicano tale procedura quando agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE, conformemente al presente allegato; le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II possono, se lo desiderano, applicare la medesima procedura del pagamento dopo pagamento quando regolano interventi ai margini effettuati per conto proprio.

(i) Principi generali

- La procedura del pagamento dopo pagamento viene applicata qualora vi siano interventi ai margini, nell'ambito dell'AEC II, tra l'euro e le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II.
- Per essere ammesse a partecipare agli interventi ai margini nell'ambito dell'AEC II, le controparti devono detenere un conto presso la BCN interessata. Esse devono altresì possedere indirizzi S.W.I.F.T. e/o scambiare codici telex autenticati con la BCN interessata o con la BCE.
- Le controparti idonee ad effettuare un intervento ai margini nell'AEC II possono anche effettuare tale intervento direttamente con la BCE, sempre che esse abbiano lo status di controparti idonee ad eseguire operazioni di cambio con la BCE ai sensi dell'Indirizzo BCE/2000/1 del 3 febbraio 2000 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea ⁽¹⁾.
- Le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE.
- Quando si verifica un intervento ai margini, la BCN interessata o la BCE effettuano il pagamento relativo ad una data transazione solo dopo aver ricevuto conferma da parte del proprio corrispondente che l'importo dovuto è stato accreditato sul proprio conto. Le controparti sono tenute ad effettuare il versamento entro la scadenza convenuta per consentire alle BCN o alla BCE di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Di conseguenza, le controparti devono effettuare il versamento prima della data di scadenza prefissata.

(ii) Scadenza per il ricevimento dei fondi da parte delle controparti

Le controparti pagano gli importi derivanti dagli interventi al più tardi entro le ore 13:00, ora della BCE (CET), della data di valuta.

⁽¹⁾ GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24. Indirizzo come da ultimo modificato dall'Indirizzo BCE/2005/15 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 33).

ALLEGATO II

LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI

con effetto dal 1° maggio 2004
(in milioni di euro)

Banche centrali aderenti al presente accordo	Limiti massimi ⁽¹⁾
Česká národní banka	700
Danmarks Nationalbank	730
Eesti Pank	300
Central Bank of Cyprus	290
Latvijas Banka	340
Lietuvos bankas	390
Magyar Nemzeti Bank	680
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	270
Narodowy Bank Polski	1 830
Banka Slovenije	350
Národná banka Slovenska	470
Sveriges Riksbank	990
Bank of England	4 660
Banca centrale europea	nessuno

(¹) Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.

BCN appartenenti all'area dell'euro	Limiti massimi
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	nessuno
Deutsche Bundesbank	nessuno
Bank of Greece	nessuno
Banco de España	nessuno
Banque de France	nessuno
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	nessuno
Banca d'Italia	nessuno
Banque centrale du Luxembourg	nessuno
De Nederlandsche Bank	nessuno
Oesterreichische Nationalbank	nessuno
Banco de Portugal	nessuno
Suomen Pankki	nessuno